

**Bando per la concessione del contributo
ad integrazione del pagamento del canone di locazione - anno 2020
Rettificato con D.D. 2028 del 14/09/2020 e D. D. 2114 del 22/09/2020**

Vista la Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;

Visto il DPR 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.;

Visto il D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed il Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 30/03/2020;

Vista la nota operativa della Regione Toscana - Direzione urbanistica e politiche abitative – Settore Politiche Abitative prot. gen. 2020/70630 del 15/4/2020 (Misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/06/2020;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1667 del 24/07/2020;

Il Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione
rende noto

che a partire dalle ore **09:00** del giorno **30 luglio 2020** fino alle ore **13:00** del giorno **15 ottobre 2020** (data modificata) i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere il contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.

Art. 1

Requisiti e condizioni per l'ammissibilità

A pena di esclusione, possono partecipare i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residente nel Comune di Prato e nell'immobile per il quale si richiede il contributo.

I cittadini appartenenti a stati membri dell'Unione Europea devono essere regolarmente soggiornanti in Italia;

2. essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, corrispondente alla propria residenza anagrafica, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011;
3. non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
4. assenza di titolarità (riferita ai componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Prato.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando

ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019;

(ai sensi della suddetta L. R. 2/2019 si originano "...situazioni di sovraffollamento, complessivamente due o più persone a vano utile" e "...per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a quattordici metri quadrati, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori.");

5. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;

6. i requisiti, indicati ai precedenti punti 4. e 5., non si applicano quando il nucleo familiare del richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo in Italia o all'estero per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare.

Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, il nominativo del componente del nucleo familiare separato o divorziato, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché i dati catastali dell'alloggio ed il comune dove è ubicato lo stesso alloggio.

Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria estera, se rilasciato da quest'ultima, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.

- b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o da altra autorità competente.

Questa circostanza deve essere dichiarata, **a pena di esclusione**, nella domanda con indicazione del nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio, del comune o di altra autorità competente che ha rilasciato la certificazione di inagibilità.

Alla domanda può essere allegata la copia della certificazione.

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia certificazione del paese estero, attestante l'inagibilità, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.

- c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Questa circostanza deve essere dichiarata, **a pena di esclusione**, nella domanda con l'indicazione del nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio ed alla stessa domanda, **a pena di esclusione**, deve essere allegata la copia del provvedimento di pignoramento.

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia della certificazione del paese estero, attestante il pignoramento, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.

7. possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Se ricorrono una o più delle circostanze del presente punto 7., le stesse, **a pena di esclusione**, dovranno essere dichiarate nella domanda di contributo e pertanto:

a) se gli immobili sono stati assegnati al coniuge in sede di separazione giudiziale, nella domanda di contributo dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, il nominativo del componente del nucleo familiare, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché i dati catastali degli immobili ed il comune oppure i comuni dove sono ubicati gli stessi immobili.

Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria se si tratta di provvedimento rilasciato in Italia.

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria estera, se rilasciato da quest'ultima, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.

b) se ricorre la circostanza della titolarità pro-quota di diritti reali su immobili, nella domanda devono essere indicati, **a pena di esclusione**, il nominativo del componente del nucleo familiare titolare pro-quota dei diritti reali sugli immobili, la tipologia e gli estremi della documentazione attestante il possesso dei diritti reali ed alla stessa domanda, **a pena di esclusione**, deve essere allegata la documentazione a comprova della titolarità pro-quota di diritti reali sugli immobili nonché la documentazione attestante l'indisponibilità giuridica delle quote degli immobili (esempi non a titolo esaustivo di indisponibilità giuridica: 1) si tratta di immobile indisponibile per il nucleo familiare in quanto un soggetto estraneo al nucleo familiare è titolare di usufrutto sullo stesso immobile, 2) altro comproprietario dell'immobile ha diritto di risiedere nell'immobile).

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la certificazione del paese estero, attestante l'assegnazione degli immobili all'altro coniuge, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge

8. essere in possesso di una valida Attestazione ISEE che attesti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.770,41.

In mancanza dell'Attestazione ISEE la richiesta di contributo può essere presentata purché il richiedente abbia presentato all'INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) prevista dal citato DPCM 159/2013; in tal caso nella stessa domanda di contributo dovrà essere riportata la data di presentazione della DSU;

9. rientrare in una delle seguenti fasce in base ai valori ISE e ISEE e all'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

Fascia "A":

- **valore ISE** uguale o inferiore all'importo di Euro 13.391,82 (corrispondente a due pensioni minime INPS – come previsto nella Circolare INPS n. 147 del 11/12/2019);

- incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B":

- **valore ISE** compreso tra l'importo di Euro 13.391,82 e l'importo di Euro 28.770,41;

- incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00;

10. non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno di riferimento del presente bando, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;

11. non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio a "canone calmierato" realizzato con contributi pubblici.

Art. 2

Ulteriori requisiti richiesti solo per i cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea

1. I cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea o gli apolidi possono partecipare al bando se sono in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
2. la copia del permesso di soggiorno in corso di validità, **a pena di esclusione**, deve essere allegata alla domanda di contributo.

Nel caso in cui il permesso di soggiorno sia scaduto è necessario allegare alla domanda di contributo la ricevuta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso.

3. (abrogato);
4. (abrogato);
5. Ai fini della dimostrazione di presenza o assenza di diritti reali su beni immobili all'estero, sarà verificata l'attestazione ISEE nelle parti contenenti i valori IVIE. L'A.C. si riserva ulteriori verifiche presso le autorità competenti (**comma aggiunto**).

Art. 3

Divieto di cumulo di contributi pubblici e di agevolazioni fiscali

1. Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale del bando, fatto salvo quanto previsto ai punti 5. e 6. del successivo art. 8.
2. La detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista all'art. 10 comma 2. della legge n. 431 del 09/12/1998, non è cumulabile con il contributo previsto dal presente bando.

Art. 4

Reddito e canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2. L'erogazione del contributo a soggetti che hanno ISE zero ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione è possibile solo nei seguenti casi:
 - a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento;
 - b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
 - c) verifica, da parte degli uffici comunali, del reddito rilevabile dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) tale da giustificare il pagamento del canone.

Nella domanda di contributo, **a pena di esclusione**, il richiedente deve dichiarare le proprie fonti di sostentamento oppure se riceve assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

- 2.1 Qualora la fonte di sostentamento derivi da redditi o altri emolumenti del nucleo familiare del richiedente, che a norma del DPCM 159/2013 non sono stati considerati nella certificazione ISE/ISEE valida ai fini del presente bando, nella domanda di contributo dovranno essere indicati l'ammontare dei redditi o emolumenti nonché i nominativi dei soggetti del nucleo familiare che li percepiscono ed allegare alla stessa domanda, **a pena di esclusione**, la relativa documentazione (a titolo di esempio ma non esaustivo, qualora il soggetto del nucleo non sia in possesso della dichiarazione dei redditi o Certificazione Unica, relativi all'anno precedente al presente bando: 1) allegare la documentazione della ditta attestante lo stipendio mensile corrisposto e la durata contrattuale di lavoro o copia delle buste paga se si tratta di lavoratore dipendente; 2) copia del bilancio provvisorio se si tratta di lavoratore autonomo).

Nel caso la documentazione, attestante i suddetti redditi o emolumenti, risulti presso enti pubblici, nella domanda dovranno essere indicati il tipo di documentazione e l'ente pubblico che la detiene.

Se la fonte di sostentamento deriva da pensione o indennità corrisposte da enti pubblici, è sufficiente indicare nella domanda l'importo, la tipologia di pensione o indennità, i nominativi dei soggetti del nucleo familiare che le percepiscono e l'ente erogatore.

- 2.2 Nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da parte di una persona fisica esterna al nucleo familiare (a titolo di esempio ma non esaustivo: figli, genitori, parenti, amici), deve allegare alla domanda, **a pena di esclusione**, la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico (alla dichiarazione, contenente i dati anagrafici, le modalità, la finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato, dovranno essere allegati obbligatoriamente la copia fotostatica di un documento valido d'identità e la copia della dichiarazione dei redditi o di certificazione equipollente dello stesso soggetto che presta l'aiuto economico).
- 2.3 Nel caso in cui il richiedente il contributo dichiara di ricevere sostegno economico da parte di enti, associazioni e/o soggetti diversi da persona fisica, che non sono enti pubblici, dovrà indicare i dati dell'ente o dell'associazione o del soggetto (denominazione, recapito, referente) nonché la somma ricevuta ed allegare alla domanda, a pena di esclusione, la certificazione dell'ente o dell'associazione o del soggetto attestante gli aiuti economici erogati.
- 2.4 Le fonti di sostentamento devono risultare di entità sostenibile da parte di chi presta l'aiuto economico.
3. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
4. In caso di residenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio, il calcolo del contributo teorico spettante viene effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 5

Nucleo familiare ISE

1. Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base al D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti dati relativi al nucleo familiare ai sensi della lettera B) del punto 6.1. dell'allegato "A" alla Deliberazione n. 402 del 30/03/2020 della Giunta Regionale della Toscana:
 - numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del richiedente il contributo;
 - eventuale presenza di componenti ultrasettantenni;
 - eventuale presenza di minorenni;
 - eventuale presenza di componenti con invalidità accertata;
 - eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o all'Azienda sanitaria locale.
3. Per l'attribuzione dei punteggi ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di priorità previste al punto 2. dell'art. 7 del presente bando, nella domanda dovranno essere indicati i seguenti dati:
 - numero e nominativi dei soggetti del nucleo familiare con età superiore a settanta anni;
 - numero e nominativi dei soggetti del nucleo familiare con disabilità grave (come definiti dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%);
 - se si tratta di nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico.

Art. 6

Modalità di presentazione della domanda

1. **La domanda dovrà essere presentata unicamente on-line, autenticandosi con una delle seguenti modalità:**

- attraverso l'attivazione e l'utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dotandosi di lettore smart-card e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it);
- tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it);
- tramite la Carta d'identità elettronica e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it);
- utilizzando i dati della propria carta d'identità e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it).

La domanda on-line viene protocollata automaticamente dal sistema informatico e non è pertanto necessario presentarla all'Ufficio Protocollo del Comune.

Gli anziani e persone con comprovate fragilità (disabilità o altre condizioni oggettive che non consentono di accedere a procedure e strumenti informatici) e privi di rete familiare possono presentare la domanda di contributo presso gli uffici del Servizio Sociale e Immigrazione del Comune in Via Roma n. 101 che, solo su appuntamento, svolgeranno il servizio di assistenza alla compilazione sempre con modalità telematica (**capoverso modificato**).

La data dell'appuntamento può essere fissata telefonicamente chiamando il numero verde 800922912, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.

Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà essere munito dei dati e della documentazione necessari, previsti dal presente bando, per presentare la richiesta del contributo.

Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.

Qualora il richiedente presentasse più di una domanda di contributo, sarà considerata utile, ai fini della partecipazione al presente bando, l'ultima domanda presentata.

2. La domanda di contributo deve essere correttamente compilata nonché corredata dei documenti obbligatori indicati al successivo punto 3.

La mancata compilazione delle dichiarazioni e/o allegazione dei documenti obbligatori rende improcedibile la domanda che di conseguenza non verrà prodotta, né protocollata; pertanto la domanda non sarà presente nelle graduatorie in quanto non portata a conclusione.

3. I **documenti obbligatori**, da allegare scansionati alla domanda al momento della sua presentazione, sono :

- **copia fotostatica** del documento valido di riconoscimento del richiedente;

- **copia integrale** del contratto di locazione regolarmente registrato.

Non è necessario allegare la copia del contratto se è stata allegata alla domanda di contributo ad integrazione del pagamento del canone di locazione, presentata nell'anno 2018 o nell'anno 2019 da parte del richiedente e se il contratto è comunque valido anche per la domanda relativa al presente bando e non ha subito modificazioni o integrazioni.

- **copia dell'attestazione** del pagamento annuale dell'Imposta di Registro.

In alternativa alla copia dell'attestazione del pagamento dell'Imposta di Registro, deve essere presentata la copia della comunicazione del proprietario dell'alloggio in cui si attesta la sua scelta relativamente all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011, qualora tale scelta non risulti già inserita nel contratto di locazione.

Non è necessario allegare la copia della suddetta comunicazione se è stata allegata alla domanda di contributo ad integrazione del pagamento del canone di locazione, presentata nell'anno 2018 o nell'anno 2019 da parte del richiedente e se tale comunicazione sia da considerare valida anche per la domanda relativa al presente bando.

- **copia** del permesso di soggiorno in corso di validità ovvero la copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;

- **documentazione** attestante le fonti di sostentamento economico, previste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'art. 4 del presente bando, dei nuclei familiari con ISE uguale a zero o con ISE inferiore al canone annuo di locazione;

- **copia** della documentazione, se rilasciata da autorità giudiziaria estera, attestante l'assegnazione degli immobili al coniuge in sede di separazione o di divorzio, così come è previsto alla lettera a) dei punti 6. e 7. dell'art. 1 del presente bando;
- **copia** della documentazione che, in caso di titolarità pro-quota di diritti reali di proprietà su immobili, attesti sia la titolarità del diritto reale pro-quota che l'indisponibilità giuridica delle quote degli stessi immobili, così come è previsto al punto 7. lettera b) dell'art. 1 del presente bando;
- **copia del provvedimento di pignoramento** in caso alloggio sottoposto a procedura di pignoramento ai sensi dell'art. 560 c.p.c., come previsto al punto 6. dell'art. 1 del presente bando.

(n. 3 capoversi successivi abrogati).

Art. 7

Graduatorie e ricorsi

1. Il Comune provvede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza ai criteri del bando; successivamente procederà alla pubblicazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, degli ammessi ed alla pubblicazione degli elenchi, provvisorio e definitivo, degli esclusi.

I soggetti in possesso dei requisiti sono iscritti nelle graduatorie, distinti in fascia "A" e fascia "B" (art. 1 punto 9. del presente bando), sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE in ordine decrescente; in caso di parità di incidenza, otterranno la precedenza le richieste che avranno ottenuto il maggior punteggio in base alle priorità indicate al successivo punto 2. del presente articolo.

Si precisa che in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio per via informatica.

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

I concorrenti ammessi ed esclusi saranno iscritti nelle rispettive graduatorie ed elenco con i numeri di protocollo delle domande.

2. Ai richiedenti i cui nuclei familiari si trovino in una o più delle seguenti tre condizioni di priorità sarà attribuito n. 1 (uno) punto per ogni condizione:

- presenza di uno o più componenti di età superiore a settanta anni;
- presenza di soggetti portatori di handicap grave (come definiti dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%);
- nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico.

I punteggi delle tre condizioni sono cumulabili; pertanto potranno essere attribuiti massimo tre punti.

3. Le graduatorie provvisorie e l'elenco provvisorio degli esclusi saranno pubblicati il **26 ottobre 2020 (data modificata)** all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune e presso la sede del Servizio Sociale e Immigrazione in Via Roma n. 101 e ne verrà data notizia attraverso i più diffusi quotidiani locali.

4. Contro la graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio degli esclusi, è possibile presentare ricorso dal **26 ottobre 2020 al 30 ottobre 2020 (date modificate)** utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet del Comune di Prato www.comune.prato.it:

- all'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza del Pesce n. 9, per i giorni e gli orari di apertura consultare il sito del Comune di Prato www.comune.prato.it;
- tramite pec all'indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it
- tramite e-mail all'indirizzo: sostegno-famiglie@comune.prato.it

5. La **graduatoria definitiva e l'elenco definitivo degli esclusi** saranno pubblicati in data **4 novembre 2020 (data modificata)** all'Albo Pretorio del Comune di Prato, sul sito Internet del Comune e presso la sede del Servizio Sociale e Immigrazione in Via Roma n. 101.

6. Eventuali modifiche delle date, indicate ai suddetti punti 3., 4. e 5 saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Prato: www.comune.prato.it

Art. 8

Entità del contributo

1. L'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione avverrà con priorità a favore dei richiedenti inseriti nella graduatoria di fascia A, così come è previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/06/2020.
2. Il contributo massimo (di seguito "contributo teorico") è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche e integrazioni:
 - a) per la fascia "A" di cui all'art. 1 punto 12. del presente bando, il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
 - b) per la fascia "B" di cui all'art. 1 punto 12. del presente Bando, il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00.Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
3. Nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate dalla Regione Toscana non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, al fine di calcolare l'importo effettivo del contributo da erogare, saranno applicate le riduzioni sulle quote teoriche spettanti effettuando la redistribuzione delle risorse disponibili in modo proporzionale, tenendo conto dell'importo totale del fabbisogno, dell'importo totale delle risorse disponibili e dell'importo del contributo teorico.
Non saranno erogati contributi inferiori ad Euro 200,00.
4. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione.
L'entità del contributo erogabile è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e nel rispetto del limite previsto al precedente punto 3. del presente articolo.
5. Nel caso che al nucleo familiare sia riconosciuto il reddito o la pensione di cittadinanza, il contributo teorico spettante, calcolato ai sensi del punto 2. del presente articolo, sarà decurtato dell'importo della quota del reddito di cittadinanza relativa al canone di locazione, prevista dalla lettera b) comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 4 del 28/01/2019 convertito nella legge n. 26 del 28/03/2019.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare se il nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanza.
6. Nel caso di beneficiario della misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza Covid-19, di cui all'"Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covi-19", approvato con Determinazione dirigenziale n. 852 del 29/04/2020 e pubblicato dal Comune di Prato il 30/04/2020, la somma erogata quale misura straordinaria verrà sottratta dal contributo spettante in base al presente bando.
7. Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del Comune e saranno utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell'anno cui si riferisce il presente bando o in quello successivo.
8. L'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 9

Modalità di pagamento del contributo

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine di priorità riportato al punto 1. dell'art. 8 del presente bando.
2. Il contributo è erogato successivamente alla verifica dell'avvenuto pagamento del canone di locazione: gli aventi diritto devono presentare l'attestazione del pagamento del canone di

locazione riferita all'anno **2020**, a partire dal **4 gennaio 2021** ed entro e non oltre il termine perentorio del **26 febbraio 2021** compreso.

Tale attestazione dovrà essere rilasciata dal proprietario dell'immobile con allegata copia fotostatica di un valido documento d'identità dello stesso proprietario; in caso di più proprietari dello stesso alloggio, dovrà essere presentata l'attestazione di ogni proprietario con allegata la copia di un valido documento d'identità di ognuno di loro.

Laddove gli immobili oggetto del contributo fossero più di uno, dovranno essere presentate le attestazioni dei proprietari con le rispettive copie fotostatiche dei documenti d'identità degli stessi proprietari.

La modulistica per l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione è disponibile sul sito internet del Comune di Prato (www.comune.prato.it).

L'attestazione di pagamento del canone potrà essere presentata:

- all'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza del Pesce n. 9, per i giorni e gli orari di apertura consultare il sito del Comune di Prato www.comune.prato.it
- tramite pec all'indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it
- tramite e-mail all'indirizzo: sostegno-famiglie@comune.prato.it

In caso di impossibilità a produrre l'attestazione di pagamento del canone di locazione rilasciata dal proprietario dell'immobile oggetto di locazione, il conduttore dovrà produrre le copie delle ricevute di pagamento, quietanzate ed in regola con l'imposta di bollo, o copia dei bonifici bancari effettuati in favore del proprietario, comunque nel rispetto dei termini previsti per la presentazione dell'attestazione.

Non sono ammessi estratti di conti correnti bancari per attestare il pagamento del canone di locazione.

3. Il contributo è corrisposto solo se la documentazione di cui al punto 2. del presente articolo sia presentata entro e non oltre il termine perentorio del **26 febbraio 2021**.
4. Nel caso in cui si accerti che il canone di locazione pagato sia diverso da quello dichiarato, si procederà nei seguenti modi:
 - a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
 - b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare sarà calcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

Art. 10

Casi particolari

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, sarà assegnato agli eredi.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo sarà erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda da parte del Comune, tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non potrà in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
3. In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 11

Dichiarazioni, controlli e sanzioni

1. L'amministrazione comunale esegue controlli, di norma a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 71 del DPR 455/2000 e dell'art. 28 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso del Comune di Prato.

2. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle dichiarazioni sostitutive non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, il dichiarante decade dalla concessione del contributo, è denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 455/2000).
3. L'amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'amministrazione comunale provvede a revocare il contributo stesso.

L'amministrazione comunale invia alla Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto al contributo, relativi a casi particolari che la stessa amministrazione ritenga oggetto di più attenta valutazione.

4. (abrogato).

Art. 12

Informazioni e ritiro della modulistica

Il bando e la relativa modulistica, ad eccezione della domanda che dovrà essere presentata unicamente on line, sono disponibili sul il sito internet del Comune di Prato (www.comune.prato.it);

La modulistica è composta da:

- modello di dichiarazione da parte di chi presta il sostegno economico;
- modulo per la presentazione del ricorso;
- modulo per la presentazione dell'attestazione del pagamento del canone ed eventuali successivi contratti di affitto;
- modulo del proprietario per l'attestazione del pagamento totale del canone di locazione.

Art. 13

Norma finale

Eventuali modifiche al bando saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Prato: www.comune.prato.it.

Per le finalità previste dal presente bando, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GPDR).

Il Comune di Prato è il titolare del trattamento dei dati che saranno trattati prevalentemente con modalità telematiche ed informatiche.

Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l'impossibilità di erogare il contributo richiesto.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il dipendente Michele Giuseppe Pacilli assegnato al Servizio sociale e Immigrazione del comune di Prato.

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Valentina Sardi Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione.

Prato il 22 settembre 2020

Il Dirigente
del Servizio Sociale e Immigrazione
Dott.ssa Valentina Sardi